

## XXVI.

## TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Presentazione degli stati di prima previsione della spesa dell'anno 1881 dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Interno — Rinnovazione della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge per un sussidio ai danneggiati dagli uragani nella provincia di Reggio-Calabria — Approvazione senza discussione del progetto di legge riguardante la durata trentennaria, senza bisogno di rinnovazione, delle nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche effettuate in forza delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile — Discussione del progetto di legge per modificazioni della circoscrizione ipotecaria nelle provincie di Modena e Reggio-Emilia — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Discorso del Senatore Chiesi contro le proposte di modificazioni dell'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Borgatti — Parlano il Senatore Miraglia, Relatore, il Senatore Pica, e il Ministro di Grazia e Giustizia — Ordine del giorno proposto dal Relatore, approvato — Approvazione dei primi quattro articoli — Osservazioni del Relatore sull'articolo 5 e risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'articolo 5 e dei seguenti fino al 9, ultimo del progetto — Risultato della votazione sul progetto di legge per un sussidio ai danneggiati dagli uragani nella provincia di Reggio-Calabria — Ordine del giorno per la tornata del dimani.*

La seduta è aperta alle ore 3 30.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Interno, della Marina e dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Direttore generale del Debito Pubblico, della *Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza alla Cassa dei Depositi e Prestiti per l'esercizio 1879*;

Il Direttore generale dei Telegrafi, di un esemplare della *Carta degli uffici e delle linee telegrafiche del Regno*;

Il Presidente della R. Accademia dei lincei, dei volumi V, VI e VII delle *Memorie della classe di scienze fisiche*, e dei volumi IV e V delle stesse *Memorie per le scienze morali*;

Il Prof. Jean Joseph Garnier, di un suo libro intitolato: *Modèles d'analyse et de critique littéraires*;

Il Sopraintendente del R. Istituto di studi superiori in Firenze, del *Rendiconto della clinica ostetrica di quel R. Istituto*;

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, del 1° volume del *Libro genealogico dei cavalli di puro sangue e del registro dei prodotti incrociati*; e del 2° fascicolo dell'*Ampelografia italiana*;

Il Senatore conte Carlo di Belgioioso, di un suo libro intitolato: *Brera - Studi e bozzetti artistici*;

Il Ministero dell'Istruzione Pubblica, del fa-

scitolo 2° del volume IV del *Vocabolario degli accademici della Crusca*;

Il signor Decomis-Auquier, del suo *Progetto di Statuto della Banca italiana di mutua assicurazione contro i danni dei fallimenti*;

Il Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano, dell'*Elenco alfabetico dei cavalieri d'ogni classe dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro nominati o promossi negli anni 1873-78*;

Il Senatore comm. Lampertico, di un suo *Discorso su Andrea Palladio alla Società di mutuo soccorso degli artigiani vicentini*;

Il Senatore comm. Garelli, delle sue *Escursioni da Mondovì alla caverna di Bossea*;

L'archeologo cav. Pietro Molinì, di una sua pubblicazione a stampa sul *Puttino in marmo di Raffaello Sanzio, statuetta scoperta nella città di Firenze nel 1872*;

Il Ministero dei Lavori Pubblici, di 100 esemplari della *Relazione statistica sul servizio dei Telegrafi nel 1879*;

Il Senatore prof. Andrea Verga, di due suoi opuscoli intitolati: *Davide Lazzaretti e la pazzia sensoria*, e *Del fondamento della pazzia*;

Il cav. Tommaso Lisca, di un suo *Studio sui Vescovadi di R. patronato in Italia*;

La Direzione generale della Società degli Insegnanti in Torino, degli *Atti di quella Società di mutuo soccorso fra gl'insegnanti del Regno*;

Il cav. Luigi Conte, di una *Epigrafe da lui dettata in occasione dell'inaugurazione in Vicenza del Monumento a Re Vittorio Emanuele*;

Il Sindaco di Ivrea, della *Relazione sull'inaugurazione del Monumento al Generale Ettore Perrone di S. Martino*;

Il Prefetto di Bologna, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1880*.

#### Presentazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dell'Interno ha la parola.

DEPRETIS, *Ministro dell'Interno*. A nome del mio onorevole Collega il Ministro delle Finanze ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge: l'uno per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1881; l'altro per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno

1881, ed entrambi stati testè approvati dalla Camera dei Deputati.

Prego il Senato di voler affidare l'esame di questi progetti di legge alla sua Commissione permanente di Finanza e di volerne dichiarare l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione dei due progetti di legge intitolati: l'uno, stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1881; l'altro, stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1881; entrambi saranno distribuiti alla Commissione permanente di Finanza.

Il signor Ministro ha chiesto che questi progetti siano dichiarati d'urgenza.

Se non vi è opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

Si rinnova ora la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Provvedimento a favore dei danneggiati dai recenti uragani nella Provincia di Reggio-Calabria ».

(Il Senatore, Segretario C. Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Approvazione per articoli del progetto di legge sulla durata trentennaria, senza bisogno di rinnovazione delle nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche effettuate in forza delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile (N. 43).**

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto di legge intitolato: « Durata trentennaria, senza bisogno di rinnovazione delle nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche effettuate in forza delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile ».

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

#### Art. 1.

Le nuove iscrizioni dei privilegi e delle

ipoteche, che siano state effettuate in relazione alle disposizioni transitorie contenute nei due capoversi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 novembre 1865, N. 2606, esteso anche alla provincia romana col Regio Decreto 27 novembre 1870, N. 6030, e nell'articolo 34 del Regio Decreto 25 giugno 1871, N. 284 (Serie 2<sup>a</sup>), per le provincie della Venezia e di Mantova, conservano il privilegio e l'ipoteca per trenta anni dalla loro data e non hanno bisogno di essere rinnovate prima della scadenza di questo termine.

Per essere però conservate anche dopo il trentennio bisogna rinnovarle prima che scorra l'intero termine di anni trenta, a senso dell'art. 2001 del Codice civile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola lo pongo ai voti.  
Chi l'approva, sorga.  
(Approvato).

#### Art. 2.

Il termine stabilito dal secondo capoverso dell'articolo 41 del Decreto Legislativo del 30 novembre 1865, N. 2606 è prorogato a tutto dicembre 1881.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà in seguito alla votazione a scrutinio segreto.

#### **Discussione del progetto di legge: Modificazioni della circoscrizione ipotecaria nelle provincie di Modena e di Reggio-Emilia (N. 44).**

PRESIDENTE. Si passa ora alla discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazioni della circoscrizione ipotecaria nelle provincie di Modena e di Reggio-Emilia ».

Prego il signor Ministro di Grazia e Giustizia di dichiarare se egli acconsenta che la discussione si apra sopra il progetto dell'Ufficio Centrale, o invece voglia che sia aperta sopra il progetto ministeriale.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Mi duole di non poter accettare che la discussione segua sopra il progetto presentato dall'Ufficio Centrale.

Pregherai che la discussione fosse fatta sul progetto presentato dal Ministero.

PRESIDENTE. Si legge il progetto del Ministero.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge il progetto ministeriale.

#### Art. 1.

A partire dal giorno in cui la presente legge diverrà obbligatoria, i territori dei comuni di Rolo, San Martino in Rio e Rubiera, staccati dalla provincia di Modena ed aggregati a quella di Reggio Emilia col decreto Farini 27 dicembre 1859, formeranno parte del circondario dell'ufficio ipotecario di questa ultima provincia.

#### Art. 2.

Le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, le reiscrizioni e le trascrizioni relative agli immobili posti nei detti territori che dal giorno dell'attuazione del detto decreto Farini a quello in cui la presente legge andrà in vigore siano state effettuate, tanto nell'ufficio delle ipoteche di Modena quanto in quello di Reggio, saranno indistintamente e ad ogni effetto valide ed efficaci: salvi i diritti quesiti nei casi di sentenze passate in giudicato.

#### Art. 3.

Tutte però le iscrizioni, reiscrizioni e trascrizioni in qualunque tempo e fino al giorno dell'attuazione della presente legge effettuate nell'ufficio ipotecario di Modena riguardo ai suddetti immobili, dovranno, per conservare il loro grado ed il loro effetto, essere trasportate nei registri dell'ufficio ipotecario di Reggio.

Il trasporto si eseguirà in base a denuncia a quest'ultimo ufficio da farsi dagli interessati entro il termine di due anni dal giorno dell'attuazione della presente legge.

#### Art. 4.

La denuncia si opera mediante presentazione e deposito della nota autentica della iscrizione o reiscrizione o della trascrizione effettuata nell'ufficio di Modena unitamente a due copie conformi della nota medesima, nelle quali si agguincerà la richiesta del trasporto, colla specificazione inoltre degli immobili ai quali il trasporto si dovrà intendere limitato nel caso in cui la nota comprendesse anche immobili rimasti aggregati al territorio della provincia di Modena.

Il Conservatore custodirà negli archivi in appositi volumi la nota autentica come titolo del trasporto e restituirà al richiedente una delle due copie apponendovi in calce il certificato da lui sottoscritto dell'effettuato trasporto colla data ed il numero d'ordine del medesimo.

## Art. 5.

Le denuncie e i trasporti indicati nei due articoli precedenti saranno eseguiti senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata.

## Art. 6.

Le denuncie per trasporti presentate oltre il termine stabilito dall'articolo 3 andranno soggette al pagamento delle tasse e spesa di carta bollata, e non varranno che come nuova iscrizione o trascrizione dalla loro data quando abbiano le indicazioni volute dal Codice civile.

## Art. 7.

Scaduto il detto termine portato dall'art. 3, il Conservatore dell'ufficio delle ipoteche di Modena non dovrà più comprendere nei certificati le iscrizioni, reiscrizioni e trascrizioni dalla presente legge assoggettate al trasporto, fuori del caso che si riferissero anche ad immobili posti in territorî rimasti nel circondario del suo ufficio.

## Art. 8.

Per le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al vigente Codice civile che non fossero ancora state rinnovate in relazione al disposto del secondo capoverso dell'articolo 41 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice stesso, terrà luogo di trasporto la rinnovazione da farsi a termini del detto capoverso.

La rinnovazione sarà effettuata nell'ufficio ipotecario di Reggio sulla presentazione e deposito della nota autentica dell'iscrizione precedente, che sarà custodita dal Conservatore delle ipoteche come titolo di trasporto a sensi ed in conformità del disposto dal precedente art. 4.

Se però la iscrizione da rinnovarsi comprendesse anche immobili posti fuori dei territorî dei detti tre comuni e rimasti aggregati alla provincia di Modena, la rinnovazione dovrà

farsi anche presso l'ufficio delle ipoteche di Modena.

In questo caso le due note conformi occorrenti per ciascuna rinnovazione si restringeranno ad indicare soltanto gl'immobili ai quali la rinnovazione sarà rispettivamente limitata in ognuno dei due uffici.

A tali rinnovazioni verrà applicata la tassa proporzionale e fissa secondo le regole comuni.

## Art. 9.

Le disposizioni del Codice civile relativamente alle persone cui incombe l'obbligo di eseguire le iscrizioni delle ipoteche, sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri ed i notai, anche per i trasporti prescritti dagli articoli precedenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della dichiarazione da lui fatta perchè la discussione di questo progetto di legge si apra sul testo del Ministero. Questa dichiarazione mi assicura che il progetto ministeriale, al quale io con tutto l'animo aderisco, sarà difeso e sostenuto dall'on. signor Ministro colla sua solita maestria.

L'onorevole Relatore dichiarò sul fine della sua Relazione che gli articoli del progetto ministeriale vennero dall'Ufficio Centrale modificati a maggioranza di voti.

Io appartengo alla minoranza dell'Ufficio; e siccome ebbi la sfortuna di non poter prendere parte alle discussioni di esso, perchè nel giorno in cui la discussione avvenne mi bisognò intervenire ad una seduta del Consiglio di Stato, al quale ho l'onore di appartenere, così occorre che con brevi parole spieghi al Senato i motivi per i quali io approvo il progetto di legge ministeriale, e mi oppongo con tutte le deboli mie forze alle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale, o per meglio dire la maggioranza di esso, approva il concetto fondamentale di questo progetto di legge, approva cioè che i tre Comuni di Rolo, S. Martino in Rio e Rubiera, staccati dalla Provincia di Modena per decreto dell'illustre Farini nel 17

dicembre 1859, formino parte del circondario ipotecario di Reggio Emilia; approva pure che le iscrizioni sui beni immobili situati in quei Comuni, accese in questo frattempo, siano valide, tanto se iscritte nell'ufficio ipotecario di Modena quanto se iscritte nell'ufficio ipotecario di Reggio; approva infine che si debba fare il trasporto delle iscrizioni e trascrizioni effettuate riguardo ad immobili situati nei detti Comuni staccati dalla Provincia di Modena all'ufficio ipotecario di Reggio entro due anni. Ma la maggioranza dell'Ufficio Centrale discorda dal progetto ministeriale in due punti veramente sostanziali.

Prima di tutto incarica di questo trasporto non le parti interessate, come propone l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nel suo progetto, ma il conservatore delle ipoteche.

In secondo luogo, nonostante il termine di due anni stabilito per la esecuzione di questo trasporto, l'Ufficio Centrale dichiara che debbano rimanere valide ed efficaci tutte le operazioni che sono state eseguite nell'ufficio ipotecario di Modena riguardo ai detti immobili.

Io quindi dirò brevemente le ragioni per le quali mi oppongo a queste radicali modificazioni portate dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale al progetto ministeriale.

Vuole la maggioranza dell'Ufficio Centrale che il trasporto delle dette iscrizioni e trascrizioni sia fatto, non dalle parti interessate, ma dal conservatore delle ipoteche di Modena.

E quali ragioni adduce l'onorevole e dotto Relatore nella sua Relazione per giustificare questa modificazione? Egli dice che questo trasporto non si fa nell'interesse delle parti o dei terzi, perchè allora consentirebbe, secondo le sue esplicite dichiarazioni, che potesse esser fatto dalle parti interessate, ma si fa per una convenienza puramente amministrativa.

Ora io credo di potermi giustamente opporre a questa asserzione, imperocchè importa ad un buon sistema ipotecario, fondato sulla pubblicità, che l'ufficio ipotecario, l'ufficio amministrativo, l'ufficio giudiziario armonizzino fra loro. È questa una necessità per un sistema ipotecario fondato sulla pubblicità.

Io dunque non posso accettare il motivo al quale si appoggia l'onorevole signor Relatore per giustificare la sua modificazione, essendo evidentissimo che un tal trasporto si fa nell'in-

teresse pubblico, nell'interesse di quella pubblicità che è l'anima del sistema ipotecario.

E per buona ventura questa mia osservazione trova un appoggio nella stessa dichiarazione che fa, nel principio della sua Relazione, l'onorevole signor Relatore.

Egli, giustificando l'opportunità di questo progetto, dichiara: « È questo il momento opportuno di rendere la circoscrizione ipotecaria conforme alla amministrativa e giudiziaria, aggregando i Comuni di Rolo, S. Martino in Rio e Rubiera al circondario di Reggio Emilia, onde (ecco le parole che meritano di essere osservate) *far cessare le controversie sulla efficacia delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie eseguite promiscuamente negli uffici ipotecari di Modena e di Reggio-Emilia* ».

Io credo che l'onorevole Relatore non potesse meglio dare il carattere di necessità e d'interesse pubblico a questo trasporto, che colle parole ora citate; perchè egli appunto mette in rilievo che a questo modo cessano tutte le controversie che sulla efficacia delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie eseguite promiscuamente sono tuttora vive.

D'altra parte non interessa forse ai terzi che l'ufficio ipotecario sia posto in armonia coll'ufficio amministrativo e giudiziario?

È d'interesse massimo per i terzi quest'armonia degli uffici. Se io voglio fare un prestito con un cittadino, il quale posseda stabili in uno di questi Comuni, aggregati alla Provincia di Reggio, devo forse andare a Modena a domandare i certificati delle ipoteche? No; è naturale che io vada all'ufficio delle ipoteche di Reggio, perchè i beni che io voglio avere in ipoteca appartengono appunto alla Provincia di Reggio.

Ecco dunque come interessa ai terzi che questo trasporto si faccia, appunto per tutelare i loro diritti.

Infatti, se un mutante, persuaso che gli immobili che gli si offrono in ipoteca dal mutuario non siano gravati, come dev'essere naturalmente, che dalle ipoteche che sussistono nell'ufficio ipotecario di Reggio Emilia, scopre poi che vi erano altre ipoteche valide nell'ufficio di Modena che egli non aveva ragione di consultare, non vedete voi a quali danni egli può trovarsi esposto? Ecco dunque che l'interesse dei terzi esige questo trasporto. E se questo

trasporto è richiesto dall'interesse dei terzi, io dico che l'incarico di questo trasporto deve essere dato alle stesse parti interessate, e non ai conservatori delle ipoteche.

Questo trasporto è voluto da quelle stesse ragioni per le quali le Disposizioni Transitorie per l'attuazione del Codice civile hanno provveduto a che tutte le vecchie ipoteche vestissero l'abito nuovo, secondo, dirò così, il figurino preparato dal Codice civile.

Ma, dice l'on. Relatore, il diritto delle ipoteche iscritte secondo l'antica legge è un dritto sacro ed inviolabile che deve essere rispettato. Io ne convengo; osservo però che vi sono delle esigenze d'interesse pubblico le quali importano che, senza pregiudizio di questi dritti, i creditori e gli acquirenti si adattino a certe necessità alle quali non erano tenuti per le leggi anteriori. E queste sono le ragioni che giustificano appunto quelle Disposizioni Transitorie per l'attuazione del Codice civile alle quali ho accennato.

Queste Disposizioni Transitorie poi hanno fatto ben altro che quello che si propone colla presente legge; hanno perfino obbligato a rinnovare certe iscrizioni nate sotto legislazioni le quali dispensavano dall'iscrizione stessa; e ne avete un esempio per l'appunto nello stesso progetto di legge che or ora abbiamo votato.

L'onorevole Relatore nella sua Relazione vi dice: « Mille possono esser le ragioni per le quali un cittadino non potrebbe curare il trasporto nel biennio; e che diremo poi dei minori e delle altre persone incapaci, le quali si vedrebbero esposte al pericolo di perdere il loro grado ipotecario, o gli effetti della trascrizione per un avvenimento di ordine amministrativo? »

Io rispondo col solito argomento e coll'esempio delle Disposizioni Transitorie. Sono state orse trattenute le Disposizioni Transitorie dai dubbj sollevati in questa Relazione dall'onorevole Miraglia? Niente affatto; anzi dirò che, rapporto ai minori ed alle donne, si sono contentate di minori garanzie, perchè si è creduto di poter prescindere dall'incarico dato ai cancellieri e notari, i quali per legge erano obbligati a curare l'iscrizione di questa classe di persone privilegiate.

L'onorevole Relatore dice che il progetto in esame non si riferisce che a tre soli Comuni;

ond'è che il lavoro del conservatore non può essere esorbitante, ma sarà facile e spedito.

Io gli rispondo che questo lavoro del trasporto sarà facile, anzi facilissimo e spedito, se è lasciato alle parti interessate, perchè ciascuna delle parti interessate conosce le iscrizioni proprie, o le trascrizioni che essa deve trasportare.

Ma il povero conservatore delle ipoteche di Modena, per far questi trasporti, a qual lavoro improbo non è egli esposto? Bisogna che faccia un elenco di tutti i proprietari iscritti su quegli immobili. Ed io vi posso assicurare che non è questo un lavoro molto semplice, trattandosi di un paese dove la proprietà è molto frazionata.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale introduce un'altra importante modificazione, ed è quella che si riferisce all'efficacia delle iscrizioni e trascrizioni da trasportare.

Il progetto ministeriale accorda il termine di due anni; ma dichiara che, se dentro i due anni questo trasporto non sarà eseguito, le parti interessate perderanno il grado, perderanno l'efficacia della data; mentre il progetto dell'Ufficio Centrale, nonostante un ritardo nel prescritto trasporto, conserva l'efficacia delle iscrizioni e delle trascrizioni dal giorno in cui nacquero.

Ma allora, perchè questo progetto di legge, il quale non avrebbe più ragione d'essere dal momento che non tutelerebbe per nulla l'interesse dei terzi?

Ed infatti, se voi conservate l'efficacia dell'iscrizione e trascrizione non ostante che il trasporto non sia stato eseguito, o non sia stato eseguito bene nel termine dei due anni, i terzi dovranno continuamente domandare due certificati, uno dell'ufficio ipotecario di Modena, ed un altro dell'ufficio ipotecario di Reggio, sul dubbio che il trasporto non sia stato fatto, o non sia stato fatto in regola; e ciò pel timore di rimanere ingannati.

Vede dunque il Senato che allora manca lo scopo da cui è stato ispirato il presente progetto di legge.

Osserva l'onorevole Relatore che si tratta di soli tre Comuni, e che quindi il compito che si vorrebbe affidare ai conservatori non sarà eccessivo.

Ma io mi preoccupo del precedente che si



vuole introdurre. Una volta stabilita questa massima, suppongasi che non più tre o quattro Comuni, ma un intero circondario fosse staccato da una Provincia, e che appunto si dovessero trasportare nell'ufficio ipotecario del circondario staccato tutte le iscrizioni e trascrizioni validamente eseguite nell'ufficio del capoluogo di quella Provincia.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore CHIESI... In questo caso mi sa dire l'onorevole Relatore a quale lavoro immane, per non dire impossibile, sarebbe esposto un conservatore delle ipoteche?

Non mi dica dunque che ora si tratta di soli tre Comuni. Io mi preoccupo della massima, mi preoccupo del principio, e dico che non bisogna introdurre questo sistema, perchè altrimenti potremo trovarci obbligati forse a doverlo applicare ad altri casi ben diversi, a casi, cioè, nei quali non si tratti più di tre soli Comuni, ma anche di molti, ed anche di un intero circondario staccato dalla sua antica Provincia.

L'onorevole Relatore si fonda sulla garanzia che egli trova nella responsabilità dei conservatori.

Ma quali sono le conseguenze di questa garanzia? L'onorevole Relatore lo sa meglio di me.

I poveri creditori o acquirenti i cui diritti furono offesi hanno il vantaggio, offerto loro dall'Ufficio Centrale, d'intentare un giudizio per danni contro il conservatore delle ipoteche.

Or bene, io vi domando, o Signori, se questa sia una garanzia efficace che tuteli l'interesse dei terzi?

Noi dovremmo cercare piuttosto di evitare le occasioni delle liti, che sono la piaga della società, anzichè offrire una garanzia basata solo sulla facoltà accordata ai terzi d'intentare un giudizio per danni contro il povero conservatore che, o fu trascurato, o errò nell'eseguire il trasporto.

Ma vi ha di più.

Colla modificazione proposta dall'Ufficio Centrale si attribuisce ai conservatori d'ipoteche un incarico che non è assolutamente nelle loro attribuzioni.

Quali sono le attribuzioni del conservatore delle ipoteche secondo tutte le leggi ipotecarie?

Trascrivere, inscrivere, cancellare le ipoteche e rilasciare certificati a chi ne fa domanda,

ma sempre queste operazioni si fanno ad istanza della parte interessata.

Io potrei citare molti testi; piglio ad esempio il Laurent ed il Paul Pont, i quali mettono bene in rilievo queste determinate e speciali attribuzioni proprie del conservatore delle ipoteche, che agisce sempre *sulla domanda delle parti interessate*. In un sol caso il conservatore delle ipoteche è tenuto *ex-officio* a fare una operazione non chiesta, e questo caso è appunto quello di dovere iscrivere d'ufficio, secondo il Codice Napoleonico, il privilegio del venditore, e, secondo il Codice attuale, l'ipoteca legale che compete all'alienante, nella quale è stato convertito il privilegio che prima competeva al venditore.

Ma, anche in questo caso in cui incombe al conservatore la iscrizione d'ufficio, quando la fa egli? Quando la parte ha chiesta la trascrizione. Dunque anche in questo caso è sempre la parte quella che prende l'iniziativa, imperocchè se il conservatore, esaminato il documento presentatogli dalla parte, vede che da questo risulta che l'alienante rimane in credito del prezzo, o di una parte del medesimo, allora solamente è tenuto ad inscrivere d'ufficio l'ipoteca; non mai in caso diverso.

Non bisogna disconoscere l'importanza delle attribuzioni dei conservatori delle ipoteche, nè si devono rendere più difficili col dare ai conservatori incarichi che loro non competono secondo la natura del loro ufficio.

E qui mi piace di riportare le parole del Grénier, relativamente agl'incarichi propri del conservatore delle ipoteche:

« I doveri imposti ai conservatori, egli dice, sono penosissimi (*très-pénibles*), e le conseguenze sarebbero funeste per essi, se non vi si apportasse un giusto temperamento nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti che li riguardano. Si deve tanto più essere animati da questo spirito, in quanto che la responsabilità è una specie di pena, che di sua natura merita piuttosto di essere addolcita che di essere aggravata ».

Vedete, o Signori, che l'onorevole Ufficio Centrale, lungi dall'attenersi a questo savio suggerimento e consiglio del Grénier, aggrava la mano sui poveri conservatori.

L'onorevole Relatore ha osservato che ora, con questo progetto, si tratta solo di tre Co-

muni. Ma permettete che io gli dica che sono precisamente gli interessati di questi Comuni che hanno chiesto questo progetto di legge, ed il Ministero, trovando giusti i loro reclami, si è fatto sollecito di esaudire le loro domande; sono essi che lo hanno promosso, sono essi che ne desiderano ansiosi l'approvazione, e che sono pronti, prontissimi a fare tutti i trasporti necessari, perchè con ciò ottengono il vantaggio della validità ed efficacia delle iscrizioni e trascrizioni, di cui erano sempre trepidanti.

Ora vuole l'onorevole Ufficio Centrale mostrarsi geloso degli interessi dei Modenesi e Reggiani più di quello che non lo siano essi stessi?

È veramente strana la sorte toccata a questo progetto di legge. Il progetto che abbiamo approvato or ora, quando fu discusso alla Camera de' Deputati, vi diede luogo a discussione importante, sebbene poi sia stato approvato a grandissima maggioranza. Qui in Senato invece quel progetto non diede occasione ad alcuna osservazione. E per contro, questo progetto, che ora stiamo discutendo, non diede luogo alla Camera ad alcuna discussione, e al Senato invece la cosa procede diversamente. A questo punto vorrei poter parlare non solo come Senatore, ma anche come Reggiano (ciò che non oso fare), per pregare il Senato a voler senz'altro approvare il progetto in discussione conformemente al testo ministeriale, soddisfacendo così al giusto desiderio dei cittadini di Modena e di Reggio.

Si può dire di questo progetto quello che si dice delle liti: *habent sua sidera lites*. Ciò nullameno io spero, o Signori, che questo progetto di legge, mediante l'appoggio che gli darà certamente l'onor. signor Ministro di Grazia e Giustizia, avrà favorevole e propizia la stella del Senato.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Borgatti ha la parola.

Senatore BORGATTI. Le ragioni che si adducono per giustificare l'emendamento che si propone all'articolo terzo del progetto ministeriale, e sul quale cade la sola o almeno la più importante questione che si possa sollevare su questo progetto, queste ragioni, ripeto, sono quali naturalmente si dovevano attendere dal senno, dalla prudenza e dalla dottrina dell'il-

lustre Relatore e degli egregi suoi Colleghi dell'Ufficio Centrale.

Ed io confesso che alla prima lettura della Relazione dell'Ufficio Centrale provai quella impressione che generalmente si prova quando si legge un lavoro dotto, accurato e coscienzioso. Ma confesso pure che, dopo aver pensato e ripensato, ho finito per convincermi che queste ragioni non si confanno proprio al caso concreto.

Prima di tutto, perchè si tratta appunto di un provvedimento modestissimo, il quale concerne due Provincie; anzi, tre Comuni soltanto. Ond'è che sono intimamente persuaso, per la testimonianza ancora di coloro che più sono alla portata di noi di conoscere ed apprezzare le circostanze tutte di luogo e di persone (l'avete già udito dalla bocca autorevole dell'egregio mio amico, Senatore Chiesi), sono persuaso, ripeto, che non può nascere alcuno degli inconvenienti di cui si è preoccupato l'illustre e dotto Relatore. E in fatto, in quanto ai minori, è già provveduto largamente colle disposizioni generali del diritto comune.

E in quanto agli assenti, dei quali pure si è parlato, supponendo anche un caso, forse infondato del tutto, e cioè che vi possa essere qualche proprietario dei tre Comuni che viva in paesi i più lontani del mondo, i due anni che si accordano sarebbero sempre sufficienti per ritenere che se anche vi fosse qualcuno che si trovasse nelle regioni più lontane, potrebbe avere notizia del nuovo provvedimento legislativo.

E poi, chi è colui che uscendo dalla terra nativa, e recandosi in lontani paesi, se abbia in patria interessi da tutelare, non li affidi ad un rappresentante, ad un mandatario? Quando ciò non facesse, la legge non dovrebbe troppo occuparsi di lui.

In questo caso la tutela sarebbe non solo superflua, ma pericolosa; poichè sappiamo tutti che la tutela eccessiva favorisce e promuove la indolenza.

In secondo luogo poi io credo che non sieno da attendersi le ragioni dell'Ufficio Centrale nel caso concreto, per tutto ciò che avete udito dall'onorevole preopinante, circa le difficoltà pratiche che presenterebbe il trasporto da un ufficio ipotecario all'altro; la mancanza di cognizioni precise di luoghi e di persone nell'uno



o nell'altro dei due conservatori, ed anzi in entrambi; le lentezze che ne deriverebbero inevitabilmente, ritardandosi così un beneficio, che, come opportunamente avvertiva l'egregio Senatore preopinante, viene bensì proposto per iniziativa del Governo, ma era da molto tempo reclamato dagli interessati, e veste carattere di vera e seria urgenza.

Finalmente io non credo che si debbano attendere le ragioni dell'Ufficio Centrale nel caso pratico, perchè sebbene sia vero che il trasporto o trapasso, di cui si discute, derivi da un provvedimento amministrativo, non si può per questo inferirne che le parti, o i terzi, o privati, come meglio si ami chiamarli, vi siano disinteressati; imperocchè questo provvedimento amministrativo mette radice e trae la sua origine da un'alta ragione di convenienza politica, da uno di quei motivi appunto pei quali nella stessa detta Relazione dell'Ufficio Centrale si riconosce che le iscrizioni e le trascrizioni (e in questo caso il trapasso) dovrebbero essere fatte a diligenza delle parti interessate. E qui prego il Senato a permettermi di leggere le parole testuali dell'Ufficio Centrale: « Una data legge, quando per motivi di utilità pubblica e di progresso legislativo muta la forma delle iscrizioni ipotecarie e richiede la trascrizione di taluni atti come mezzo di pubblicità e a garanzia dei diritti dei terzi, spetta alla parte interessata di adempire alle formalità volute dalla legge stessa ».

Credo che noi siamo precisamente in questo caso; imperocchè talune modificazioni che vennero fatte nelle circoscrizioni delle nostre Provincie nel 1859 e nel 1860 (parlo delle Provincie dell'Emilia) furono precisamente suggerite dal bisogno di agevolare in quelle Provincie la esecuzione dei nuovi ordini e delle nuove leggi, che segnavano un progresso nell'interesse pubblico e privato. Aggiungerò anzi che quelle modificazioni erano spesso ispirate al desiderio di agevolare le annessioni alla Monarchia costituzionale di Casa Savoia, onde avventuratamente siamo retti.

E come si potrebbe dire che vi fossero disinteressati i privati?

Penso poi coll'Ufficio Centrale che fosse con savio consiglio che nel Codice civile italiano venne omessa la prescrizione dell'articolo 2198 del Codice civile francese; per la quale può di-

pendere da un'omissione del conservatore la perenzione di diritti ipotecari regolarmente acquistati.

Ma noi siamo in un caso ben diverso; poichè nel caso nostro si tratta invece di cautelare maggiormente i diritti già acquistati dai privati, interessando essi stessi alle operazioni di trasporto, secondo le disposizioni di questo provvedimento legislativo.

Io ho sempre combattuto e continuerò sempre a combattere questa smania crescente di fare intervenire l'autorità pubblica, l'ufficiale dello Stato laddove i privati possono meglio tutelare e provvedere ai loro interessi.

In quanto alla comminatoria dei due anni, come ha osservato saviamente l'onor. mio amico Senatore Chiesi, essa non è se non la riproduzione dell'articolo 38 delle disposizioni transitorie promulgate per la esecuzione del Codice civile. Identica è la materia, identico lo scopo che si vuole raggiungere.

Nè, come ho già detto fin da principio, io mi preoccupo degli inconvenienti di cui si mostra, parmi eccessivamente, preoccupato l'Ufficio Centrale; poichè sono intimamente persuaso che il progetto ministeriale all'atto pratico non presenterà difficoltà, nè inconveniente alcuno; come ne presenterebbe piuttosto se venisse emendato nel senso dell'Ufficio Centrale.

E se anche avvenisse che i due anni non fossero sufficienti onde operare il trapasso, o trasporto, senza omissione qualsiasi in pregiudizio dei terzi, noi faremmo allora quel che venne già praticato per la esecuzione dell'articolo 38 delle disposizioni transitorie, il cui termine venne più volte prorogato. Non è certo lodevole questo sistema delle proroghe; ma in uno Stato retto a libertà, la legge non dev'essere tiranna, e sarebbe sempre da preferirsi la proroga dei due anni al sacrificio evidente di qualche diritto privato.

Io spero pertanto che il Senato vorrà respingere l'emendamento dell'Ufficio Centrale, e accogliere il progetto del Ministero, tal quale fu approvato nell'altro ramo del Parlamento, e secondo la raccomandazione autorevole dell'egregio preopinante.

PRESIDENTE. L'onor. Relatore ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. L'ora bastantemente avanzata mi obbliga di ridurre a poche osservazioni la mia replica allo studiato discorso

dell'egregio Senatore Chiesi, il quale non ha benevolmente commentato la mia povera e succinta Relazione sul presente progetto di legge. E d'altronde mi mancherebbe la lena di seguire in questo momento il Senatore Chiesi nelle lunghe e svariate sue argomentazioni, con le quali ha dato prova della sua valentia nelle materie ipotecarie, conchiudendo che egli non si preoccupa del caso speciale pel mutamento della circoscrizione ipotecaria di tre Comuni, ma della massima propugnata dall'Ufficio Centrale di doversi il trasporto delle trascrizioni ed iscrizioni eseguire a cura del conservatore di Modena, senza che l'omesso trasporto nel termine di due anni pregiudicasse la loro efficacia. E con le ultime parole calde di affetto pei suoi conterranei, il Senatore Chiesi, da valente difensore, ha ricordato che questo progetto di legge è stato elaborato al seguito di reiterate petizioni degli interessati meritevoli di ogni considerazione.

Io comincio di là dove il Senatore Chiesi ha finito, e gli dirò che siamo noi e non lui i difensori dei suoi conterranei. Le petizioni furono indirizzate al Governo per far cessare l'anomalia nella circoscrizione ipotecaria, dovendosi i tre Comuni di Rolo, San Martino in Rio e Rubiera aggregare all'ufficio ipotecario di Reggio, e che le iscrizioni e trascrizioni eseguite promiscuamente negli uffici ipotecari di Modena e Reggio dovessero conservare la loro efficacia; ma sarebbe un assurdo il pensare che fosse entrato nella mente degli interessati di provocare una legge per pronunziare la decadenza dal loro diritto ipotecario per l'omesso o tardivo trasporto delle iscrizioni nel nuovo ufficio ipotecario di Reggio. Non sarebbero adunque grati i possessori ed i creditori ipotecari al Senatore Chiesi se passasse in Senato il sistema adottato dal Ministero, avvegnachè un beneficio da essi invocato si convertirebbe in maleficio.

Preoccupiamoci adunque della massima che è del più alto interesse civile, siccome ben diceva il Senatore Chiesi, e sulle di lui tracce il dotto Senatore Borgatti, e quale dei due opposti sistemi meriti la preferenza.

E di già su questo grave argomento io, avendo manifestata la mia opinione in occasione della discussione della legge 2 luglio 1872 per la ricostituzione dall'antico ufficio ipotecario di Mantova, pregai gli egregi Colleghi dell'Ufficio Cen-

trale, che mi nominarono Relatore del presente progetto di legge, di dispensarmi da tale onorevole incarico, per potersi da altro Relatore con maggiore libertà di concetti sostenere l'avviso dell'Ufficio Centrale; ma ho dovuto accettare in omaggio al cortese ed autorevole voto dei miei Colleghi. Vede bene adunque il Senatore Chiesi che io sono conseguente ai miei principî ed ai miei precedenti sostenendo la massima dell'Ufficio Centrale.

E poichè ho ricordato i precedenti del Senato su questa importante questione, bisogna riassumerli per infondere in tutti il convincimento che il Senato vive di vita propria, ed a fronte di tutte le difficoltà discute con calma e senza preoccupazione alcuna le grandi quistioni. Un Corpo eminentemente conservatore non può non conservare e far rispettare i diritti sacri di proprietà e della ragione creditoria di già acquisiti sotto il baluardo delle leggi, e senza questa così salutare garanzia la società sarebbe scossa dalle sue basi fondamentali.

Quando adunque fu presentato in Senato il progetto di legge per la ricostituzione dell'antico ufficio ipotecario di Mantova, congiuntamente a molti altri progetti di finanza si discusse nella tornata del 23 giugno 1872 se anche il progetto per la ricostituzione dell'ufficio ipotecario di Mantova si dovesse trasmettere alla Commissione permanente di Finanza; ed io sostenni che un progetto inteso unicamente ad assicurare i diritti dei creditori con l'adempimento di talune formalità ipotecarie, dovesse seguire la via ordinaria tracciata dal regolamento del Senato, o al più che si dovesse nominare una Commissione speciale. Appena furono da me pronunziate queste parole, l'illustre Senatore Vigliani, che in quella tornata presiedeva il Senato, pronunziò dal banco della presidenza le seguenti gravi parole, che non debbono essere dimenticate dagli uomini di governo: « Le osservazioni, diceva l'illustre Presidente, fatte dall'onor. Senatore Miraglia corrispondono ad un pensiero, che mi si affacciava intorno a questo progetto di legge, che riguarda non solamente argomenti di finanza, ma riguarda principalmente un argomento toccante il diritto civile.

« È noto come nella composizione della nostra Commissione di Finanze da qualche tempo

sia invalso il principio di avere in vista particolarmente l'elemento finanziario.

« Una volta si riferivano i bilanci dei vari Ministeri da Relatori diversi, e allora la Commissione di Finanze soleva comporsi di elementi, che rappresentassero i vari rami di Amministrazione.

« Da qualche tempo però, come dissi, è invalso nel Senato il sistema che mira particolarmente agli elementi finanziari nella composizione della Commissione di Finanze.

« Vedrà quindi il Senato se, ciò stante, non sia da prendersi in considerazione l'osservazione fatta dal Senatore Miraglia in ordine al progetto di cui si tratta, progetto che contiene realmente qualche disposizione relativa ad una parte delicata del Dritto Civile, e se questo non debba essere piuttosto affidato all'esame di una Commissione speciale, anzichè mandato agli Uffici pel corso ordinario.

« Fatte queste osservazioni, prego gli onorevoli proponenti, come prego pure l'on. Ministro delle Finanze, che ha aderito alla loro proposta, a voler dichiarare se persistono nel volere che questo progetto di legge sia mandato alla Commissione delle Finanze ».

Dopo queste parole del Presidente, il Relatore della Commissione di Finanza non insistè nè abbandonò la proposta. Ed il Ministro delle Finanze (l'onorevole Sella, se ne lavò le mani, implorando soltanto dal Senato che si facesse presto perchè il tempo stringeva. E l'onorevole Sella aveva ragione, avvegnachè al 23 giugno la Camera elettiva si trovava di già aggiornata, e qualunque emendamento avrebbe impedito la sanzione della legge con molte altre accumulate davanti il Senato, che aveva ragione anche esso di aggiornarsi nella stagione urente.

E presentato poi il progetto per la sua discussione nella tornata dello stesso mese di giugno in un momento in cui non si potevano fare discorsi dovendosi in quel giorno votare molte leggi, io mi limitai a dichiarare che l'articolo 8, che conteneva la disposizione di doversi il trapasso delle iscrizioni e trascrizioni eseguire nel nuovo Ufficio ipotecario a cura delle parti interessate nel termine prefisso di sei mesi e sotto pena della perdita dell'antiorità nel grado ipotecario e degli effetti della trascrizione, era lesivo dei diritti quesiti

dagli interessati. E l'onorevole Ministro Guardasigilli (De Falco) dichiarò che si doveva tener conto delle mie osservazioni, ma che le iscrizioni di cui era parola in quel progetto di legge, essendo poche di numero, avrebbe raccomandato ai conservatori ed ai procuratori del Re di fare il possibile di evitare agli interessati ogni minimo pregiudizio. Fu allora che io replicai che per la specialità del caso non proponevo emendamento, rimanendo impregiudicata la questione di principio.

E quella discussione ha dato i suoi frutti, poichè il presente progetto di legge, consono alla accennata legge 2 luglio 1872, non ha formato oggetto di discussione nella Commissione permanente di Finanza, ma è stato sottoposto all'esame degli Uffici, essendosi riconosciuto che le leggi le quali riguardano i diritti civili dei cittadini e le garanzie della proprietà e delle persone, prima base del sistema sociale, non debbano essere subordinate a provvedimenti finanziari.

Premesse tali considerazioni, passiamo a discorrere brevemente del merito della quistione.

A base del principio che ha informato il progetto di legge che le trascrizioni ed iscrizioni eseguite nell'ufficio ipotecario di Modena devono essere riprodotte in quello di Reggio Emilia nel termine prefisso di due anni, passa il progetto ministeriale a determinare le norme per l'attuazione della riproduzione, e stabilisce che tale riproduzione si deve eseguire a cura delle parti interessate per conservare le trascrizioni e le iscrizioni, il loro grado ed il loro effetto, e che le denuncie presentate oltre il biennio non varranno che quale nuova iscrizione o trascrizione.

L'Ufficio Centrale opina invece che la riproduzione si deve fare di ufficio dal conservatore delle ipoteche, senza che per la sua omissione le trascrizioni e le iscrizioni non riprodotte perdano la loro efficacia; e nella Relazione si sono adottati i motivi pei quali l'Ufficio Centrale è divenuto a tale divisamento. Questi motivi sono stati letti e stigmatizzati dall'onorevole Senatore Chiesi con larga copia di argomenti. Sono le 5 e tanto basta, per non dovere abusare della pazienza del Senato; a restringere le mie osservazioni sulle cose diffusamente dette dal Senatore Chiesi.

Egli non crede cosa conveniente nè giusta

di obbligare il conservatore delle ipoteche ad eseguire il trasporto delle iscrizioni e trascrizioni nell'ufficio di Reggio, perchè questo trasporto non è atto amministrativo, ma si fa nel pubblico interesse per la pubblicità delle trascrizioni e iscrizioni.

Ogni atto amministrativo si fa nel pubblico interesse e spetta ai pubblici funzionari di curarne la esecuzione. Pubblico funzionario è il conservatore, e la legge su gli uffici ipotecari impone ai conservatori l'obbligo di doversi sottoporre a nuovi oneri disposti dal Governo ed a più forte ragione dalla legge.

Nè lo scopo a cui mira il presente progetto di legge è quello di dare pubblicità alle trascrizioni ed iscrizioni, poichè la pubblicità si è di già ottenuta nell'ufficio di Modena, ed il trasporto nell'ufficio di Reggio per le iscrizioni e trascrizioni di già eseguite mira unicamente ad armonizzare gli uffici ipotecari con la circoscrizione giudiziaria ed amministrativa, dovendosi rispettare però gli atti compiuti.

Ognuno conosce che le iscrizioni e trascrizioni sugli immobili nel territorio dei tre Comuni si sono prese a Modena, cosicchè i terzi non possono essere tratti in errore per i fatti compiuti. Per facilitare ad essi l'incomodo di richiedere anche il certificato del conservatore di Modena per le trascrizioni ed iscrizioni eseguite prima della attuazione della presente legge si deve considerare come atto amministrativo il trasporto delle medesime nel nuovo ufficio di Reggio.

Il Senatore Chiesi è troppo tenero pel conservatore di Modena per potere asserire di non esservi esempio nelle legislazioni di doversi le rinnovazioni fare di ufficio dai conservatori.

A prescindere che non mancano esempî di rinnovazioni di ufficio, come quelle delle donne maritate nei Codici passati, è da porsi mente che non versiamo nel caso di rinnovazione, poichè non si rinnova una iscrizione ancora vivente, ma di semplice trasporto da un ufficio ad un altro per pubblica utilità è vero, ma non per creare una pubblicità che di già esiste per le iscrizioni regolarmente accese.

Si preoccupa il Senatore Chiesi della insufficienza del conservatore se omettesse di eseguire il trasporto. Ma quando mai in questo mondo la cauzione è stata sufficiente a garanzia dei danneggiati? La vera cauzione sta nella

probità dei pubblici funzionari, e guai quando sono essi immemori dei loro doveri. Sono forse sufficienti le cauzioni degli agenti contabili dello Stato, colpevoli di malversazione di somme ingenti? Sono sufficienti le cauzioni dei conservatori delle ipoteche per la loro responsabilità derivante dagli oneri loro imposti dal Codice civile, e quelle dei notai per gli oneri inerenti ai loro uffici?

Non ci smuove l'altro obbietto accampato dal Senatore Chiesi, che con l'affidamento al conservatore di eseguire il trasporto potrebbero risentirne danno gl'interessati, i quali con le loro denunce eviterebbero quegli errori a cui potrebbe incorrere il conservatore. Imperciocchè per l'obbligo che nel sistema dell'Ufficio Centrale avrebbe il conservatore, non ne deriva che l'interessato non avesse il diritto di richiedere il trasporto; ma se il conservatore omette il trasporto, l'interessato non deve risentir danno da tale omissione, salvo il diritto dei terzi contro il conservatore.

Non è opera malagevole pel conservatore di eseguire il trasporto; e dicasi quel che si voglia, il lavoro non è complicato ed esuberante, ma facile e spedito per tre soli Comuni. Si temono errori; ma quali possono essere questi errori, se il conservatore, che deve eseguire il trasporto, deve estrarre le sue note tali quali risultano dai suoi registri ipotecari?

Passiamo ora al punto capitale della controversia, se cioè le trascrizioni e le iscrizioni non riprodotte nel nuovo ufficio perdano la loro efficacia.

A quanto è stato accennato nella Relazione su questo grave argomento non abbiamo nulla da aggiungere, ed il Senato sarà giudice dei due sistemi in conflitto.

Non cape nella nostra mente che tutte le ipoteche antiche iscritte a forma del nuovo Codice civile, e le iscrizioni e trascrizioni derivanti da titoli posteriori all'attuazione del nuovo Codice, potessero perdere la loro efficacia pel semplice tramutamento d'un ufficio ipotecario; tramutamento che non mira al certo a creare nuove formalità a guarentigia dei diritti dei terzi, ma unicamente ad armonizzare la circoscrizione ipotecaria alla giudiziaria. Il trasporto è una formalità di ordine amministrativo, e nulla toglie o aggiunge alle iscrizioni e trascrizioni che avevano impresso su gli immobili la

sicurezza del dominio e della ragione creditoria. E se il tempo non ci mancasse faremmo osservare all'onorevole Senatore Borgatti che l'argomento da noi addotto della non riproduzione nel Codice civile italiano dell'articolo 2198 del Codice civile francese è l'argomento più valido in sostegno del nostro sistema.

La ipoteca una volta impressa sul fondo e regolarmente conservata colla iscrizione non deve risentire pregiudizio pei tramutamenti degli uffici ipotecari. Spetta al legislatore di modificare le forme delle iscrizioni e trascrizioni a norma di civil garanzia, ma quando queste forme sono mantenute non può essere ufficio del legislatore di togliere i diritti questi per provvedimenti di ordine diverso.

Darò termine al mio dire, facendo osservare allo stimabile Senatore Borgatti che la questione non è pregiudicata dai precedenti legislativi. Ho di già detto che la discussione fatta in Senato sulla legge 2 luglio 1872, per la ricostituzione dell'antico ufficio ipotecario di Mantova, prova che è rimasta impregiudicata la questione, e debbo aggiungere che la legge 20 luglio 1864, con la quale alcuni mandamenti furono aggregati all'ufficio ipotecario di Cremona, viene in soccorso della nostra opinione; perciocchè ben si intende, che quando taluni Comuni da uno Stato vengono aggregati ad un altro, le iscrizioni debbono essere riprodotte nell'ufficio ipotecario del nuovo Stato di cui fan parte, sulla denuncia degli interessati, per la ragione semplicissima che il conservatore del nuovo ufficio non avrebbe i mezzi da eseguire la riproduzione, ed i terzi sarebbero ingannati per la omessa riproduzione.

Ma fortunatamente i tre Comuni di cui è parola nel progetto di legge fanno parte della Italia una ed indivisibile, e conseguentemente manca la ragione per cui dovessero essere dichiarate prive di effetto le iscrizioni eseguite nell'ufficio di Modena.

E però mancando il tempo a svolgere altre considerazioni, l'Ufficio Centrale persiste nelle sue conclusioni.

PRESIDENTE. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il linguaggio dell'illustre Relatore fu nobile, elevato, pari alla dignità dei principî che egli ha espressi. Egli volle rivendicare il concetto

che i diritti acquisiti non potessero mai essere subordinati alle ragioni del fisco ed alle necessità amministrative. E perchè non rimanesse dubbio che questo principio avrebbe sempre trovato in questo recinto la sua valida difesa, egli volle ricordare come altra volta fossero state fatte delle solenni proteste, alle quali egli voleva oggi mantenersi fedele.

Io devo scolpare il Governo da questa censura.

No, non si tratta di subordinare diritti già acquisiti alla ragione ed alla necessità amministrativa; si tratta invece di volere attuato quel sistema ipotecario che la legislazione italiana inaugurò sulle rovine dei varî sistemi che erano in vigore nelle varie Provincie della Penisola.

Portiamoci col pensiero all'opera del legislatore nel 1866. Egli trovò nelle varie Provincie italiane diversi sistemi. In taluni luoghi la ipoteca indeterminata, segreta; dappertutto, formalità e modalità diverse.

Venne il legislatore italiano e stabilì che il sistema ipotecario più conforme alla ragione della scienza ed alla necessità della pubblica economia era quello che doveva fondarsi sopra i due grandi principî della pubblicità e della specialità.

Ma perchè questi due grandi principî siano attuati, che importa? Importa essenzialmente che gli uffici ipotecari corrispondano ad una determinata circoscrizione, e si sappia che i vincoli ipotecari dai quali sono gravati i terreni di ogni circoscrizione sono registrati e resi pubblici nell'ufficio ipotecario della circoscrizione medesima.

Non altrimenti si può ottenere l'attuazione dei due principî, la specialità e la pubblicità dell'ipoteca, se non si ha il terreno ipotecario diviso per circoscrizione e le formalità ipotecarie operate sui terreni di quella determinata circoscrizione registrate e pubblicate nell'ufficio della circoscrizione stessa.

Ora, che cos'è avvenuto nelle Provincie di Modena e Reggio?

È avvenuto che nel 1859, tre Comuni, Rolo, San Martino in Rio e Rubiera, che appartenevano al distretto giudiziario e quindi ipotecario di Modena, furono amministrativamente legati alla Provincia di Reggio. Ma non si provvide



allora a che la circoscrizione ipotecaria fosse riordinata in modo conforme alla legge.

Rimasero quindi questi tre Comuni legati amministrativamente e giudiziariamente a Reggio, ma ipotecariamente sempre a Modena.

Venne il 1866; il Codice civile, inaugurando il nuovo sistema ipotecario, trovò ancora questa circoscrizione ipotecaria viziosa e in contraddizione ai principî sui quali esso è fondato. Di qui la necessità di provvedere, e che le iscrizioni ipotecarie dei Comuni di Rolo, San Martino in Rio e Rubiera invece di essere rese pubbliche a Modena, si facciano pubbliche nel distretto naturale e legale di Reggio, correggendo per tal modo una vera deviazione dalla legge organica dell'ipoteca. Quindi, avverta l'illustre Relatore, non si tratta qui del caso in cui l'autorità amministrativa voglia sconvolgere il terreno stabilito dal legislatore e violare i diritti acquisiti

No: è il contrario che avviene; è l'opera amministrativa che si piega alla volontà del legislatore; è l'attuazione in una parte di ciò che era, se non esplicitamente, virtualmente stabilito dalla legge ipotecaria.

La questione di principio non è adunque violata.

Ma posto in salvo le questione di principio, vi sono ragioni di convenienza che non possono essere in alcun modo contestate.

Il Governo non solo non poteva disconoscere che nel caso attuale l'autorità amministrativa non guastava l'opera del legislatore, e si piegava anzi ai precetti della legge; ma che in nessun altro modo avrebbesi potuto meglio, e più convenientemente, provvedere a tutti gli interessi ai quali la nuova legge si riferisce.

Convenienza! Di che si tratta?

Bisogna portar tutte le iscrizioni ipotecarie, che si riferiscono ai territorî di Rolo, di S. Martino in Rio e di Rubiera negli uffici ipotecari di Reggio.

Questo trasporto come si fa?

Si fa togliendo dai registri delle ipoteche di Modena tutte quelle iscrizioni ipotecarie che colpiscono il territorio dei tre Comuni.

Ora abbiamo due sistemi di fronte.

Questo lavoro lo deve fare il conservatore delle ipoteche, o lo devono fare gli interessati?

La maggioranza dell'Ufficio Centrale, vorrebbe che questo lo facesse il conservatore.

Ebbene, vediamo all'atto pratico che cosa può fare il conservatore?

Ma non vedete qual gravissimo compito imponete a questo povero conservatore?

Esso deve esaminare tutte le iscrizioni ipotecarie del suo ufficio, scegliere tra queste iscrizioni quelle che contemplan terreni situati in quei tre Comuni.

Bisogna dunque che le esamini tutte e sappia conoscere ed estrarre quelle che sono relative ai singoli poderi e prendersi carico di tutte quelle specialità di fatto che valgano a distinguerli da ogni altro. Quanti e quali non sono gli errori ai quali egli trovasi esposto!

Gli interessati invece non hanno bisogno di fare questo lavoro; essi sanno dov'è la loro ipoteca, sanno su quali terreni pesa, e per essi ogni pericolo di errore è scongiurato.

Ma non basta. L'interessato può aver delle iscrizioni che più non gli giovano, delle iscrizioni ormai caduche delle quali è inutile conservare la registrazione. Ed oggi che si deve fare il trasporto, perchè tenere ingombri i registri di tutta questa roba che non ha più nessun valore? L'interessato può benissimo omettere il trasporto di quelle iscrizioni le quali sono inutili, e fare per tal modo che il lavoro riesca anche e più facile e più spedito.

Ma c'è un'altra cosa della quale bisogna tener conto. Egli è che i tre Comuni di Rolo, di San Martino in Rio e di Rubiera non furono distaccati dalla Provincia di Modena nella integrità della loro circoscrizione: alcune frazioni di questi Comuni furono portate ad altri Comuni contermini.

Come fa il povero conservatore a sapere la precisa località dei terreni affetti da quelle speciali iscrizioni ipotecarie? Come saprà distinguerli?

E non sapendo distinguerli non vi sarà pericolo che si portino sopra i registri delle ipoteche di Reggio quelle che invece devono stare all'ufficio di Modena? E, al contrario, non si potrebbero dimenticare quelle che devono precisamente essere stabilite all'ufficio di Reggio?

Il conservatore può ignorare tutte queste particolarità, ed allora ditemi voi chi è che può meglio fare questo trasporto? Chi è che può meglio fare quest'operazione? Le parti interessate.

Il conservatore potrebbe pertanto eseguire il trasporto di tutte le iscrizioni, se glielo ordi-



nate per legge; ma farlo di alcune soltanto, ma doverle distinguere, ma dover apprezzare certe particolarità che non conosce, ecco ciò che è impossibile assolutamente di poter pretendere.

Si aggiunga ancora un'altra considerazione di molta importanza: in quest'anno si devono fare le rinnovazioni delle ipoteche che sotto l'antico regime non erano rinnovabili a tempo determinato; la rinnovazione, secondo la legge transitoria, si deve fare nel termine di quindici anni, che scadono appunto col 31 dicembre, e che per effetto di altra legge scadranno a tutto il 1881. Ora, questa rinnovazione deve anche essere fatta per quelle iscrizioni ipotecarie dell'ufficio di Modena che gravitano sopra terreni che appartengono a quei Comuni; ebbene, per questi che devono soddisfare a quest'obbligo è facile che si soddisfi...

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Lo abbiamo detto.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*... Lo so. È facile che si soddisfi a questo obbligo nel momento stesso in cui si fa il trasporto.

Ma permettetemi di chiedervi: Come saprà il conservatore quale sia colui che ha già fatta questa rinnovazione, e quale sia colui che non l'ha fatta?

E allora, sapete che pericolo vi è? Di avere due volte fatto il lavoro, due volte fatta la iscrizione; quindi confusione, disordine...

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non c'è rinnovazione; e si debbono pagare le tasse.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*... Mi permetta: ci può essere rinnovazione e trasporto nel tempo stesso della iscrizione; e quindi in questo caso nascerebbe confusione, perchè in certi casi non si potrebbe sapere *se si tratti della stessa iscrizione*.

Basta che siano mutate alcune delle indicazioni ai confini, ai numeri di mappa, perchè possa sorgere un dubbio; ed allora confusione e disordine.

Finalmente abbiate anche in mente la condizione di questo povero conservatore. Oh! con che diritto andiamo noi ad imporre questo carico così grave e così enorme per le sue conseguenze al solo conservatore di Modena?

Capisco la legge che nell'interesse pubblico stabilisca determinati obblighi e determinati uffici, e che aggravi anche la responsabilità dei pubblici ufficiali. Ma stabilire che per un fatto

indipendente dalla volontà del conservatore abbia egli solo ed in modo speciale ad assumere la gravissima responsabilità di fare i trasporti di tutte queste iscrizioni e di farlo correttamente, e di farlo senza che vi sia il minimo errore, ed assuma questa responsabilità, non solo dinanzi al proprietario ed al creditore, ma di fronte ai terzi; questo io credo assolutamente nè conveniente, nè giusto. Ma si dice: Sarà forse giusto imporre nuovi carichi ai proprietari? Sì, perchè per rispetto ad essi non è che l'attuazione del sistema ipotecario nei due principî che il nuovo Codice ha stabilito essere la base di questa istituzione. Per essi non è che il conformarsi alla legge, la quale ha voluto la specificazione e la pubblicità. Sì, perchè per essi la cosa è più facile e più spedita, e nessuno può lagnarsi di essere stato posto in condizione di poter tutelare efficacemente i propri interessi.

Io ho sentito che l'Ufficio Centrale è disposto a qualche modificazione. Io vorrei pregare l'Ufficio Centrale a volersi contentare della dichiarazione che io faccio: che non si vuole con questa legge stabilire e consacrare alcun precedente.

Non si vuole poi assolutamente ferire quel principio del quale facevasi strenuo difensore l'onorevole Relatore; noi lo riconosciamo questo principio, ed anzi è nel concetto di vederlo applicato che la legge fu presentata.

Quindi, quando è stabilito per massima e riconosciuto che con questa legge rimane impregiudicata ogni altra questione, io credo che l'Ufficio Centrale si persuaderà facilmente che il miglior mezzo per ottenere che queste formalità si compiano, e più esattamente e più sollecitamente, è quello di lasciarle alle parti interessate.

Ci è poi una cosa della quale bisogna prendere nota, ed è che secondo il sistema dell'Ufficio Centrale non si potrebbe mai avere un termine entro il quale il trasporto delle ipoteche si dovesse dire interamente operato.

Non è possibile ottenerlo, e tanto è vero, che all'obbligo di fare questo trasporto l'Ufficio Centrale non ha messa alcuna sanzione nè contro il conservatore, nè contro le parti.

Ma quando si considera che noi dobbiamo tutelare non soltanto l'interesse dei proprietari o dei creditori, ma anche quello dei terzi, ed

abbiamo bisogno perciò di porre un termine ad ogni incertezza ed affrettare, per quanto ci sia possibile, l'ora in cui tutte le iscrizioni siano portate a quegli uffici nei quali soltanto possono avere quella pubblicità, che è una delle condizioni necessarie all'attuazione del sistema ipotecario, voi vedrete quanto sia necessario che venga accolto il progetto ministeriale. Sì, questo è il solo modo di ottenere la completa attuazione del sistema ipotecario; diversamente non vi sarebbe più pubblicità.

Io mi trovo quindi costretto ad insistere perchè la Commissione voglia accogliere le mie dichiarazioni, e perchè, valutando la questione nei soli termini della convenienza, convenga col Ministro che proprio questo è il miglior mezzo onde tale trasporto, che è necessario agl'interessi di quelle popolazioni, sia fatto il più sollecitamente e facilmente possibile.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PICA. Farò poche osservazioni al signor Ministro.

Noi non siamo discordi che sopra un sol punto, ed è sulla pronuncia di decadenza che noi non ammettiamo in rispetto ai dritti acquisiti. Su tutti gli altri punti possiamo metterci d'accordo, ma sul punto della decadenza non possiamo assolutamente convenire coll'on. Signor Ministro.

Qualunque ordine del giorno che il Senato faccia non potrà impedire che col progetto ministeriale non si abbia una legge la quale consacri un principio lesivo del diritto di proprietà, tostochè a colui che debitamente ha trascritto una compravendita, un diritto di servitù, ecc., od iscritto un'ipoteca nell'ufficio nel quale allora doveva iscriversi o trascriversi, s'imponga l'obbligo di un rinnovamento o di un trasporto, colla condizione che, non eseguendoli fra un biennio, egli od i suoi eredi aventi causa incorrano in una irreparabile decadenza dal diritto quesito debitamente conservato.

Mi permetta l'onorevole Ministro di osservare che vi sono trascrizioni ed iscrizioni; che il compito del Conservatore di Modena per le trascrizioni è semplicissimo, imperocchè non si tratta che di verificare quelle che in pochi anni siensi potute annotare su i registri correlativi per tre piccoli Comuni, e non saran certo moltissime.

Una maggior difficoltà potrebbe incontrare

la verifica delle iscrizioni; ma in due anni di tempo anco questo lavoro potrebbe agevolmente compiersi, bastando in ciascuna iscrizione dare uno sguardo alla situazione degl'immobili ipotecati.

Noi insistiamo quindi perchè a colui che ha fatto l'iscrizione o la trascrizione, e l'ha fatta regolarmente a norma di legge, sia conservato il suo diritto.

Se credete di ordinare il trasporto di queste iscrizioni o trascrizioni a Reggio, fatelo pure; imponete anche alle parti, sotto pena di una multa, l'obbligo di chiedere al Conservatore il trasporto, ma non pronunciate la decadenza, non pregiudicate, o Signori, la questione, perchè il diritto ne sarebbe compromesso.

È il principio del rispetto ai diritti di proprietà acquisita che bisogna conserviamo in tutti i modi, perchè si tratta di combattere e di respingere ogni attentato alla proprietà presa ora di mira dal comunismo e dall'internazionalismo.

Rispettiamo sempre sotto tutte le forme il diritto di proprietà come quello che è il caposaldo di tutta la società civile. Escludiamo quindi ogn'idea di decadenza dai dritti quesiti mercè la trascrizione e le iscrizioni pel decorramento di un breve periodo di due anni insufficiente a tutelare i minori, le donne maritate, gli assenti ecc. contro danni irreparabili che facilmente potrebbero ad essi derivare dalla negligenza di coloro che dovrebbero tutelarne gl'interessi.

E bisogna notare che colla pubblicazione de' nuovi codici, la necessità della unificazione impose modifiche al sistema ipotecario; ognuno allora, o direttamente o ricorrendo agli altrui consigli, cercò di provvedere ai propri interessi; le leggi speciali il più delle volte rimangono ignorate, soprattutto dalle donne e dai contadini, che potrebbero senza saperlo trovarsi spogliati de' loro beni o de' propri crediti.

E notate che qui lottiamo fra due interessi diversi, cioè fra la conservazione d'un diritto quesito e l'interesse di chi potrà, per esempio, dare denaro a mutuo, su fondi già ipotecati, o acquistare un immobile già ad altri venduto, il quale invece di esaminare i registri ipotecari soltanto di Reggio, dovrà pure osservare quelli a Modena, per accertarsi che i fondi

de' quali gli si offre l'ipoteca e la vendita non sono ad alcuno obbligati o venduti.

Questa necessità di un duplice esame de' registri ipotecari, non di Reggio soltanto, ma anche di quelli di Modena, da parte del mutuante o dell'acquirente, costituirà certo un inconveniente, un incomodo, il quale in fin de' conti ricadrà, secondo il consueto, su colui che vorrà ottenere una somma a mutuo o alienare un immobile, ma inconveniente o incomodo che non può mettersi in paragone col danno possibile che - per risparmiarlo - si arreca col progetto di legge in discussione a coloro che hanno ipotecato il loro credito od acquistato degli immobili iscrivendo o trascrivendo i loro titoli, ed ora, dopo un biennio, per non avere dimandato il trapasso delle iscrizioni o trascrizioni da Modena a Reggio, sarebbero colpiti di decadenza nei loro diritti creditorî e di proprietà.

Mi pare che tra le due cose, cioè incomodo per gli uni e decadenza per gli altri, si debba sempre tutelare colui che ha il diritto acquisito in faccia a quello che lo deve acquistare.

Chi contratta intende essere pienamente cautelato; vuol dire che invece di consultare un solo registro ipotecario ne consulterà due, ma non abbia mai a trar profitto dell'altrui trascuranza per far prevalere i proprî comodi ai diritti già acquistati, pubblicati e legittimamente conservati.

Si trovi pure un modo come stabilire a carico delle parti la richiesta, con pena di multa, o con un altro termine qualunque, che possa spingerle a far trasportare all'ufficio di Reggio le iscrizioni o trascrizioni che stanno a Modena, ma non si tolgano, o Signori, a coloro che li hanno legittimamente acquistati, i proprî diritti, perchè altrimenti facendo si commetterebbe un grave errore, e si scoterebbe il principio del rispetto alla proprietà, che, mi piace ripeterlo, è il fondamento dello Stato.

Non tocchiamo, nè minacciamo, neppur di lontano, i cardini della civile società.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. A noi basta di aver salvato il principio; e per le dichiarazioni esplicite dell'onorevole Ministro Guardasigilli,

che ha con dottrina affermato di meritare l'attenzione del Governo le conclusioni dell'Ufficio Centrale, noi possiamo recedere dai nostri emendamenti. E per fermo il progetto di legge, molto bene diceva l'onorevole Ministro, è stato ispirato da speciali condizioni locali, stante che, frazionato il territorio dei Comuni, era necessario un provvedimento da rendere possibile il trasporto delle iscrizioni e trascrizioni, ed il fine non si sarebbe raggiunto senza le denunzie degli interessati e la decadenza per l'omesso trasporto nel biennio.

In questa condizione di fatto il principio di diritto propugnato dall'Ufficio Centrale rimane impregiudicato; ed intese in questo senso le dichiarazioni del Ministro, l'Ufficio Centrale ha l'onore di proporre il seguente ordine del giorno.

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, e ritenuto che il mutamento nella circoscrizione dell'ufficio ipotecario è consigliato da speciali circostanze locali, rimanendo impregiudicata la questione di principio, passa alla discussione degli articoli del progetto ministeriale ».

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro Guardasigilli accetta quest'ordine del giorno?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Lo accetta.

PRESIDENTE. La maggioranza dell'Ufficio Centrale propone quest'ordine del giorno, che rileggo:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, e ritenuto che il mutamento nella circoscrizione dell'ufficio ipotecario è consigliato da speciali circostanze locali, rimanendo impregiudicata la questione di principio, passa alla discussione degli articoli del progetto ministeriale ».

PRESIDENTE. Chi intende di approvare quest'ordine del giorno voglia sorgere.

(Approvato).

Si leggono gli articoli:

#### Art. 1.

A partire dal giorno in cui la presente legge diverrà obbligatoria, i territorî dei comuni di Rolo, San Martino in Rio e Rubiera, staccati dalla provincia di Modena ed aggregati a quella

di Reggio Emilia col decreto Farini 27 dicembre 1859, formeranno parte del circondario dell'ufficio ipotecario di questa ultima provincia.

PRESIDENTE. Chi approva è pregato di sorgere. (Approvato).

#### Art. 2.

Le iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche, le reiscrizioni e le trascrizioni relative agli immobili posti nei detti territorî che dal giorno dell'attuazione del detto decreto Farini a quello in cui la presente legge andrà in vigore siano state effettuate, tanto nell'ufficio delle ipoteche di Modena quanto in quello di Reggio, saranno indistintamente e ad ogni effetto valide ed efficaci: salvi i diritti quesiti nei casi di sentenze passate in giudicato.

(Approvato).

#### Art. 3.

Tutte però le iscrizioni, reiscrizioni e trascrizioni in qualunque tempo e fino al giorno dell'attuazione della presente legge effettuate nell'ufficio ipotecario di Modena riguardo ai suddetti immobili, dovranno, per conservare il loro grado ed il loro effetto, essere trasportate nei registri dell'ufficio ipotecario di Reggio.

Il trasporto si eseguirà in base a denuncia a quest'ultimo ufficio da farsi dagli interessati entro il termine di due anni dal giorno dell'attuazione della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 4.

La denuncia si opera mediante presentazione e deposito della nota autentica della iscrizione o reiscrizione o della trascrizione effettuata nell'ufficio di Modena unitamente a due copie conformi della nota medesima, nelle quali si aggiungerà la richiesta del trasporto, colla specificazione inoltre degli immobili ai quali il trasporto si dovrà intendere limitato nel caso in cui la nota comprendesse anche immobili rimasti aggregati al territorio della provincia di Modena.

Il Conservatore custodirà negli archivi in appositi volumi la nota autentica come titolo del trasporto e restituirà al richiedente una delle due copie apponendovi in calce il certi-

ficato da lui sottoscritto dell'effettuato trasporto colla data ed il numero d'ordine del medesimo. (Approvato).

#### Art. 5.

Le denunce e i trasporti indicati nei due articoli precedenti saranno eseguiti senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata.

Senatore MIRAGLIA *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Il signor Ministro Guardasigilli in questo articolo 5 ha sapientemente provveduto agli interessi dei privati, i quali già avevano pagato la tassa di registro e bollo. *Quid* degli emolumenti dovuti ai conservatori? La legge del 2 luglio 1872 esentava le parti non solo dal pagamento della tassa, ma anche dagli emolumenti dei conservatori, e a dileguare qualunque dubbio desidererei che si aggiungesse simile disposizione.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*... È cosa diversa la tassa ipotecaria dall'emolumento dovuto al conservatore delle ipoteche, emolumento stabilito con legge posteriore a quella delle tasse.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Ma non vi si parla di emolumento!

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Permetta che io glielo legga, signor Ministro. L'articolo 9 della legge 1872 dice:

« Le rinnovazioni, di cui nella prima parte del precedente articolo, saranno eseguite a cura delle parti interessate e di quelli a cui, secondo le disposizioni del Codice civile, ne corre l'obbligo, senza pagamento di tassa e spesa di carta bollata, e senza diritto di emolumento pel conservatore delle ipoteche ».

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha facoltà di parlare.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Io riconosco la importanza dell'osservazione fatta dall'egregio Relatore, ma non credo che sia necessario d'aggiungere alcuna parola e modificare in alcuna parte l'articolo in discussione.

La legge a cui egli accennava, parlava di emolumento; perchè?

Perchè parlava di rinnovazioni; e la legge stabiliva un emolumento per le operazioni di rinnovazione. Qui di che cosa si parla?

Si parla di un trasporto semplice che si fa dalle parti, e la legge non contiene alcun diritto d'emolumento per questa operazione...

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*... Quindi non era assolutamente necessario di escludere alcun emolumento, quando non vi era articolo di legge che lo fissasse.

Del resto, io credo che valga questa dichiarazione a chiarire il concetto della legge, che cioè, trattandosi di operazione che non è contemplata dalle leggi che stabiliscono gli emolumenti per i conservatori delle ipoteche, necessariamente non dà essa diritto a percepire emolumento di sorta.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Siamo d'accordo nella sostanza. La legge precedente parlava di rinnovazione, e qui parliamo invece di *trasporto*. La parola trasporto non era riconosciuta nella legge. Ciò che oggi si chiama *trasporto* allora si chiamava *rinnovazione*. E notate che parliamo del 1872, quando si erano eseguite tutte le formalità volute dal Codice civile ed era decorsa anche la proroga accordata per la validità delle iscrizioni.

Dunque in quella legge si usava la parola *rinnovazione*. Il Ministro attuale ha trovato una frase più espressiva: *trasporto*. Ma è sempre la stessa idea; tanto vale *trasporto* secondo la legge che egli ha proposto, quanto la *rinnovazione*, di cui parlava la legge del 1872.

Ora, se si vuole che questa parola *trasporto* comprenda anche gli emolumenti (ella, signor Ministro, pare che ne convenga) perchè non spiegarlo in quest'articolo, onde evitare controversie?

Capisco che le dichiarazioni, le quali si fanno in Parlamento, hanno la loro ragione di essere; ma io sto anche nei tribunali, e sento quello che dicono i signori avvocati delle dichiarazioni dei Ministri e dei membri del corpo legislativo.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Vorrei chiarire bene il mio concetto. Nella legge ipotecaria si parla di reiscrizione e di rinnova-

zione, e non vi sono che queste due operazioni.

Quanto alla reiscrizione ipotecaria o iscrizione, che è la stessa cosa, e la rinnovazione, la legge fissa questa operazione degli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Nella legge nostra si parla di cose affatto eccezionali, e si dichiara che non si fa, non si opera, non si autorizza con questa legge nè la iscrizione nè la rinnovazione. Ma un trasporto che è diverso dalle operazioni prima indicate non potrei dire in che consista. Per esempio, non si può fare una *reiscrizione*, nè una *rinnovazione* se non in carta bollata. Dietro questa nota il conservatore fa certe sue dichiarazioni e le autentica.

C'è quindi l'opera sua; si presta ad accertare l'identità di questa nota, a stabilirne colla sua firma il valore.

Nel trasporto non c'è nulla di tutto ciò.

Senatore MIRAGLIA *Relatore*. C'è, c'è.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Nel trasporto non c'è che una nota fatta dalla parte interessata in carta bollata, che viene registrata dal conservatore come titolo alla iscrizione.

Quindi non c'è neppure il valore.

Senatore MIRAGLIA *Relatore*. C'è, c'è.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Non lo dice la legge, non è neppure necessario:

« Il Conservatore custodirà negli archivi in appositi volumi la nota autentica come titolo del trasporto e restituirà al richiedente una delle due copie apponendovi in calce il certificato da lui sottoscritto dell'effettuato trasporto... » non dice che esso debba fare alcuna dichiarazione...

Senatore PICA. Autentica.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*... Dunque, io diceva, dal momento che la legge non fissa alcun corrispettivo necessario...

Senatore DE CESARE. Nelle tariffe non c'è.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*... Siccome nelle tariffe non è precisato alcun diritto per questa operazione di trasporto, è inutile che si dica che essa è dispensata da qualunque pagamento.

Quindi mi pare...

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Permetta, signor Ministro, che io le esprima il mio intendimento a questo riguardo.

Ella sa quante liti ogni giorno in materia di tasse si fanno. Convengo che secondo il progetto ministeriale il trasporto si esegue non già con una nuova annotazione nei registri dell'ufficio dove è eseguito il trasporto, ma con una recezione della nota della primitiva iscrizione.

Ma che cosa deve fare il nuovo conservatore?

Lo dice la stessa legge: prende la penna e firma questo atto. Ebbene, questo basta per dare al conservatore il diritto ad un emolumento.

Difatti l'articolo dice così: « Il conservatore custodirà negli archivi in appositi volumi la nota autentica come titolo del trasporto e restituirà al richiedente una delle due copie, apponendovi in calce il certificato da lui sottoscritto dell'effettuato trasporto ».

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Si tratta di una sola firma.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ma scrive, e questo, ripeto, basta perchè abbia diritto all'emolumento.

PRESIDENTE. Dunque ella insiste nel suo emendamento?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti questo articolo 5 del progetto ministeriale.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere. (Approvato).

#### Art. 6.

Le denuncie per trasporti presentate oltre il termine stabilito dall'articolo 3 andranno soggette al pagamento delle tasse e spesa di carta bollata, e non varranno che come nuova iscrizione o trascrizione dalla loro data quando abbiano le indicazioni volute dal Codice civile.

(Approvato).

#### Art. 7.

Scaduto il detto termine portato dall'art. 3, il Conservatore dell'ufficio delle ipoteche di Modena non dovrà più comprendere nei certificati le iscrizioni, reiscrizioni e trascrizioni dalla presente legge assoggettate al trasporto, fuori del caso che si riferissero anche ad immobili posti in territori rimasti nel circondario del suo ufficio.

(Approvato).

#### Art. 8.

Per le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al vigente Codice civile che non fossero ancora state rinnovate in relazione al disposto del secondo capoverso dell'articolo 41 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice stesso, terrà luogo di trasporto la rinnovazione da farsi a termini del detto capoverso.

La rinnovazione sarà effettuata nell'ufficio ipotecario di Reggio sulla presentazione e deposito della nota autentica dell'iscrizione precedente, che sarà custodita dal Conservatore delle ipoteche come titolo di trasporto a sensi ed in conformità del disposto dal precedente art. 4.

Se però la iscrizione da rinnovarsi comprendesse anche immobili posti fuori dei territori dei detti tre comuni e rimasti aggregati alla provincia di Modena, la rinnovazione dovrà farsi anche presso l'ufficio delle ipoteche di Modena.

In questo caso le due note conformi occorrenti per ciascuna rinnovazione si restringeranno ad indicare soltanto gli immobili ai quali la rinnovazione sarà rispettivamente limitata in ognuno dei due uffici.

A tali rinnovazioni verrà applicata la tassa proporzionale e fissa secondo le regole comuni. (Approvato).

#### Art. 9.

Le disposizioni del Codice civile relativamente alle persone cui incombe l'obbligo di eseguire le iscrizioni delle ipoteche, sono applicabili alle stesse persone, eccettuati i cancellieri ed i notai, anche per i trasporti prescritti dagli articoli precedenti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle schede.

(I signori Senatori Segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Leggo il risultato della votazione del progetto di legge intitolato: « Sussidio ai danneggiati dagli uragani nella Provincia di Reggio-Calabria.

Votanti . . . .	76
Favorevoli . . . .	73
Contrari . . . .	3

(Il Senato approva).



Leggo l'ordine del giorno per domani.

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Durata trentennaria, senza bisogno di rinnovazione, delle nuove iscrizioni dei privilegi e delle ipoteche effettuate in forza delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile;

Modificazioni della circoscrizione ipotecaria nelle Province di Modena e di Reggio-Emilia.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Dichiarazione fra l'Italia e la Serbia per regolare temporaneamente il regime daziario;

Provvedimenti a favore dei danneggiati dagli uragani nella Provincia di Reggio-Calabria;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1881;

Concorso dello Stato nella spesa dell'Esposizione industriale nazionale di Milano nel 1881.

La seduta è sciolta (ore 6).